



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:

Dott. Carlo Coco	Presidente
Dott. Maria Rita Serri	Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di appello iscritta al n. 98/2024 R.G.L. avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n.137/2023 pubblicata in data 18/09/2023 promossa con ricorso depositato in data 23 febbraio 2024 da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna via Gramsci n.6/8 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Inps rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio Roberto Fantini n.37590 rep del 23/01/2023

APPELLANTE

Contro

BOLDINI MARIO

elettivamente domiciliato a Bologna via Dagnini n.15 presso e nello studio dell'avv. Perdichizzi Gianluca che lo rappresenta e difende come da procura in atti

APPELLATO

A cui è stata riunita la causa di appello iscritta al n. 152/2024 R.G.L. avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n.137/2023 pubblicata in data 18/09/2023 promossa con ricorso depositato in data 15 marzo 2024 da

BOLDINI MARIO

elettivamente domiciliato a Bologna via Dagnini n.15 presso e nello studio

SENTENZA N. <u>528/2024</u>
Depositata il <u>27/03/2024</u>
R.G. n. <u>98/2024</u>
Cron. n. <u>2040/2024</u>

dell'avv. Perdichizzi Gianluca che lo rappresenta e difende come da procura in atti

APPELLANTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna via Gramsci n.6/8 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Inps rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio Roberto Fantini n37875 rep del 22/03/2024

APPELLATO

OGGETTO: Pensione

CONCLUSIONI: Come in atti

posta in decisione all'udienza collegiale del 26.09.2024,

udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate; esaminati gli atti e i documenti di causa

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Piacenza in funzione di giudice del lavoro accogliendo in parte la domanda dallo stesso proposta accertava il diritto di Mario Boldini ex dipendente iscritto al Fondo di previdenza per i dipendenti Enel e delle Aziende Elettriche Private alla riliquidazione dei ratei di pensione maturati successivamente al 13.04.2019, inserendo nella base pensionabile AGO tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo di riferimento e condannava l'Inps a corrispondere allo stesso le differenze tra il trattamento pensionistico dovuto secondo i criteri indicati in sentenza e quello effettivamente percepito nel periodo successivo al 13.04.2019, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei al saldo effettivo.

In particolare il ricorrente chiedeva, previa disapplicazione delle circolari I.N.P.S sulla base delle quali l'Istituto aveva calcolato il tetto massimo cui adeguare la sua pensione, di calcolare il tetto A.G.O. dell'80% inserendo, nella base pensionabile A.G.O, tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento così come previsto dalla

giurisprudenza richiamata e prendendo come riferimento per il calcolo del tetto A.G.O. la base pensionabile e i criteri A.G.O. e, di conseguenza, di adeguare la pensione al tetto così ricalcolato con conseguente condanna di Inps alla riliquidazione della pensione con decorrenza da determinarsi in via giudiziale determinando l'importo della pensione da quantificarsi nella misura più favorevole tra l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'A.G.O. e l'88% della retribuzione pensionabile calcolata ai sensi della legge 335/95, art. 1, comma 12, lett. a), dovendosi fare riferimento quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, omnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'A.G.O.

Si costituiva Inps chiedendo in via preliminare/pregiudiziale che la domanda venisse dichiarata inammissibile o improponibile per intervenuta decadenza e che, comunque, venissero dichiarate inammissibili le domande per carenza d'interesse.

Domandava sempre in via preliminare che venisse dichiarata l'infondatezza della domanda nel merito per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto e del credito richiesto e nel merito il rigetto delle domande perché infondate in fatto e diritto.

Il Tribunale di Piacenza sezione lavoro decideva nei termini sopra indicati.

2 Proponeva appello Inps sostenendo che la stessa fosse erronea, innanzitutto, nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di carenza di interesse ad agire considerato che l'appellato non aveva provato l'utilità concreta della domanda non provando eventuali differenze a favore del trattamento di quiescenza omettendo di allegare il conteggio. Deduceva, anzi, di aver provato che il diverso calcolo richiesto era del tutto influente sul calcolo della pensione di Boldini in quanto alla sua pensione non era stato applicato alcun tetto e che, pertanto, nel caso di specie la modalità di calcolo del tetto AGO era del tutto influente non essendo stata ridotta la pensione in base ai tetti.

Deduceva, poi, che il giudice di primo grado avesse erroneamente deciso in merito all'eccezione di decadenza triennale ex art. 47 DPR n. 639/1970 applicando la decadenza triennale mobile, mentre in base alla giurisprudenza più recente della Suprema Corte la domanda andava dichiarata inammissibile in toto.



Ribadiva, quindi, l'eccezione di prescrizione quinquennale a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 98/2011 che aveva aggiunto l'art. 47 bis al dpr n. 639/1970.

Si costituiva Boldini Mario chiedendo il rigetto dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza ad eccezione che per la parte relativa alle spese per cui rinviava al diverso giudizio di appello dallo stesso proposto.

Proponeva appello con successivo ricorso Boldini Mario avverso la medesima sentenza chiedendo che la stessa fosse riformata in relazione alle spese di lite e segnatamente in relazione alla parziale compensazione con conseguente condanna di Inps all'integrale rifusione delle stesse.

Si costituiva in tale giudizio Inps chiedendo il rigetto dell'appello proposto da Boldini Mario.

Le due cause venivano riunite.

Le cause riunite, istruite sulla base dei documenti prodotti dalle parti, venivano discusse e decise all'udienza del 26 settembre 2024 mediante lettura del dispositivo.

3. L'appello è fondato e va accolto.

Boldini Mario nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha chiesto la riliquidazione e/o ricalcolo della pensione percepita dallo stesso mediante la rideterminazione del c.d. "tetto" di cui alla lettera a) dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 562/96 ossia della misura massima che la pensione non può in ogni caso superare sostenendo che il calcolo dello stesso effettuato da Inps fosse errato.

In particolare l'art. 3 del dlgs n. 562/1996 intitolato "Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche" prevede che: "1. Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianità contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all'art. 2, commi 1 e 2, è elevata a 40 anni.

2. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:

- a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
- b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a) , della legge 8

agosto 1995, n. 335.”

Come si comprende dalla norma, quindi, la pensione viene prima calcolata secondo il metodo retributivo e, poi, eventualmente ridotta ove superi il maggiore tra i due tetti indicati dalla stessa.

Il meccanismo è ben delineato dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 12161/2019) nella cui motivazione si legge: “Al riguardo è bene ricordare che il calcolo della pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella prima si provvede a liquidare la prestazione esclusivamente alla luce della normativa vigente presso il Fondo stesso, mentre nella seconda fase si procede a determinare i due tetti di cui al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 2, comma 2, lett. a) e b): il primo tetto è rappresentato dall'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e corrisponde alla percentuale massima di pensione vigente per l'AGO; il secondo è costituito dall'ottantotto per cento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a). **Ottenuti questi due valori, ossia il valore dei due tetti, li si pone a raffronto con l'importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura, ossia nella misura già calcolata. Se invece essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore, restando così escluso che attraverso la determinazione di un limite massimo la pensione determinata secondo le regole del Fondo speciale, se calcolata in minore misura rispetto al tetto, possa ricevere incrementi di sorta. (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 28996 del 10.12.2008).** La ragione di questo meccanismo discende dalla duplice esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso i Fondi speciali Inps (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti presso l'AGO, a seguito della abolizione di detti Fondi speciali ad opera della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 22, sulla base del quale è stato poi emanato il D.Lgs. n. 562 del 1996, e nel contempo di evitare di pregiudicare oltre misura gli assicurati che godevano delle più favorevoli disposizioni del Fondo speciale.”

La Suprema Corte nella medesima sentenza e nelle precedenti (Cass. lav n.



4888/2017, n. 12624/2014) ha, poi, chiarito che il tetto di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 pari all'ottanta per cento della retribuzione pensionabile computata secondo le norme in vigore presso l'AGO va calcolato facendosi riferimento alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione. Come si comprende agevolmente dalla lettura della norma e da quanto sopra esposto, i suddetti tetti possono influenzare il calcolo della pensione solo nel caso in cui la pensione calcolata secondo il metodo retributivo risulti maggiore di entrambi i tetti in quanto nel caso in cui sia pari o minore del tetto più favorevole la stessa non viene in alcun modo influenzata dal computo degli stessi.

Nel caso di specie come risulta dalla relazione amministrativa di Inps ed in particolare dall'allegato 2 della stessa in cui si è ricostruito il calcolo della pensione retributiva risulta che la stessa pari ad euro 1920,53 non è stata limitata dal tetto più favorevole, con la conseguenza che nel caso concreto l'errato calcolo del tetto di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 non ha inciso in alcun modo sul calcolo della pensione stessa.

Né in contrario rileva che Boldini abbia genericamente contestato la relazione amministrativa perché a fronte di tale documento e della contestazione di Inps in relazione al suo interesse ad agire in concreto avrebbe dovuto a sua volta depositare apposito conteggio per dimostrare l'incidenza del tetto nel caso di specie a limitare effettivamente l'importo della pensione che Inps ha sostenuto non essere stato limitato dai tetti in quanto inferiore al più favorevole.

Tra l'altro si osserva che oggetto della presente causa è solo la determinazione del tetto che si assume abbia inciso sulla determinazione della pensione e non il calcolo in sé della pensione retributiva che non è stato da Boldini neppure indicato e tantomeno contestato nel ricorso introduttivo.

Considerato, pertanto, che non risultando essere stata nel caso di specie decurtata la pensione per i c.d. tetti effettivamente sussiste il difetto di interesse ad agire in concreto perché l'errata determinazione del tetto di cui alla lettera a) non ha inciso nella determinazione della sua pensione e dalla rideterminazione di tale tetto, quindi, Boldini non può sortire alcun effetto favorevole.

La domanda di Boldini risulta, quindi, inammissibile stante la carenza di

interesse ad agire in concreto (Cass. lav.n. 2057/2019).

Il suddetto motivo di appello è assorbente e considerata la soccombenza di Boldini l'appello proposto dallo stesso in merito alle spese del giudizio di primo grado risulta infondato e va rigettato.

A riforma della sentenza impugnata le domande di Boldini devono essere dichiarate inammissibili.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio stante la complessità giuridica della fattispecie e i motivi della decisione vanno compensate tra le parti.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di Boldini Mario di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.

P. Q. M.

La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nelle cause riunite n. 98/2024 e 152/2024 così provvede:

- 1) Accoglie l'appello proposto da Inps e per l'effetto in riforma della sentenza appellata dichiara inammissibili le domande proposte da Boldini Mario
- 2) Rigetta l'appello proposto da Boldini Mario
- 3) Compensa integralmente le spese giudiziali dei due gradi di giudizio tra le parti
- 4) Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di Boldini Mario di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002

Così deciso in Bologna, il 26 settembre 2024

Il Consigliere est.

Dott. Maria Rita Serri



Il Presidente

Dott. Carlo Coco



1- FUNZIONARIO UPP
BOT. GIUSEPPE ZAPPA



Corte di Appello Bologna	
D. 11/12/23	
# 27 SET 2024	
1- FUNZIONARIO UPP BOT. GIUSEPPE ZAPPA	

